

Al Presidente del Consiglio, On. Romano Prodi

Signor Presidente,

Lei ha dichiarato domenica scorsa a S. Lazzaro che il tempo pieno verrà presto ripristinato tramite un disegno di legge dal titolo "Norme urgenti in materia di istruzione" che seguirà un canale parlamentare preferenziale, proprio per rispondere all'urgenza della questione. Il viceministro ha precisato con grande chiarezza che ciò che si vuole ripristinare è il vero tempo pieno, quello unitario a 40 ore, col doppio organico e le compresenze, da Lei stesso giudicato "un modello didattico indispensabile".

Abbiamo molto apprezzato l'impegno preciso da Lei preso, a conferma autorevole di quanto anticipato dal viceministro Bastico nell'intervista apparsa il giorno precedente su Repubblica.

Ritroviamo nelle sue parole quanto è contenuto nella nostra Proposta di Legge di Iniziativa Popolare "Per una Buona Scuola per la Repubblica" (n. 1600 della XV legislatura), sottoscritta da oltre 100.000 cittadine e cittadini di questo paese. D'altro canto ritroviamo finalmente, su tale questione, il rispetto di quel Patto che tutte le forze dell'Unione hanno sottoscritto e di cui Lei si è fatto garante con gli italiani nell'aprile del 2006: "Puntiamo alla valorizzazione del tempo pieno e del tempo prolungato, ripristinandone la normativa nazionale, da valorizzare come modelli didattici, con il riconoscimento della pari valenza educativa di tutte le attività previste" (dal Programma di governo 2006-2011, "Il diritto di imparare per tutta la vita", pag. 232).

Ci permettiamo allora di segnalare alla Sua attenzione gli articoli che nella nostra proposta di legge sono rispettivamente dedicati al tempo pieno e al tempo prolungato. Si tratta degli artt. 21 e 22 che così recitano:

Art. 21. Scuola Elementare

1. *La Scuola Elementare accoglie tutti i bambini e tutte le bambine presenti sul territorio nazionale che abbiano compiuto i 6 anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.*
2. *Ogni scuola propone ai genitori la scelta tra l'organizzazione modulare a 30 ore ed il tempo pieno a 40 ore. All'atto dell'iscrizione i genitori esprimono la loro scelta. Entrambi i modelli proposti dalle scuole costituiscono progetti didattici unitari. Essi comprendono il tempo dedicato alla mensa ed al gioco, durante il quale è assicurata la partecipazione del personale docente titolare della classe.*
3. *Le nuove classi si formano in base al modello scelto dai genitori, ove il numero degli alunni/e interessati non sia inferiore a 15.*
4. *In situazioni logistiche che non rispettino il previsto rapporto cubatura/numero di alunni/e ed in situazioni territoriali peculiari (scuole di montagna, isole, frazioni isolate, aree a forte flusso immigratorio o a rischio) vengono istituiti plessi e formate classi anche di numero inferiore, in deroga a quanto sopra indicato.*
5. *Sono assegnate/i almeno tre docenti ogni due classi a modulo e almeno due docenti ad ogni classe a tempo pieno, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica e, ove possibile, le diverse competenze disciplinari e le preferenze sul modello didattico esplicitate dalle/dai docenti coinvolti.*
6. *Nell'ambito della classe, i/le docenti operano collegialmente e sono contitolari del percorso formativo, con pari dignità e responsabilità educativo-didattica.*
7. *Variazioni sull'attribuzione e/o organizzazione degli ambiti didattici possono essere effettuate all'interno del gruppo dei/delle docenti contitolari che ne concordino la modifica.*
8. *Per favorire l'arricchimento del percorso formativo ed il recupero delle situazioni di svantaggio, sono garantite ai bambini/e almeno tre ore settimanali di compresenza per ogni classe a modulo e almeno quattro ore settimanali per ogni classe a tempo pieno. L'eventuale presenza nella classe di docenti specialisti permette di aumentare il monte ore a disposizione per la compresenza, da utilizzare su progetti didattici approvati dal Collegio Docenti.*
9. *Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio. I/Le docenti di classe possono proporre solo in casi eccezionali al Consiglio di Interclasse, con la sola componente docenti, la non-ammissione dell'alunno/a alla classe successiva con le modalità descritte ai commi 3 e 4 dell'articolo 7, Titolo I.*
10. *I Comuni sono tenuti ad assicurare, nei casi di comprovata necessità, un servizio di accoglienza anticipata o posticipata per un massimo di 2 ore giornaliere complessive, utilizzando personale qualificato.*

Art. 22. Scuola Media

1. *La Scuola Media accoglie tutti i ragazzi e le ragazze presenti sul territorio nazionale che abbiano superato lo scrutinio dell'ultimo anno della Scuola Elementare. I ragazzi e le ragazze di recente immigrazione, ove non si possano valutare i titoli scolastici conseguiti nel paese di provenienza, sono ammessi se hanno compiuto 11 anni e non hanno superato i 15 entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, in accordo con la normativa vigente.*
2. *Ogni scuola offre la scelta tra un modello a tempo normale di 30 ore ed un modello a tempo prolungato di 36 ore, cui va aggiunto il tempo mensa, fatte salve le sperimentazioni di 40 ore. All'atto dell'iscrizione i genitori esprimono la loro scelta.*
3. *Le nuove classi si formano in base al modello scelto dai genitori, ove il numero degli alunni/e interessati non sia inferiore a 15, fatte salve eventuali deroghe legate a situazioni logistiche che non rispettino il previsto rapporto cubatura/numero di*

alunni/e ed a situazioni territoriali peculiari (scuole di montagna, isole, frazioni isolate, aree a forte processo immigratorio o a rischio), nelle quali vengono istituiti plessi e formate classi anche di numero inferiore.

4. Il modello didattico a tempo prolungato si basa sull'istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d'insegnamento e del tempo mensa.

5. Il tempo mensa svolge una funzione formativa e concorre alla determinazione dell'organico d'Istituto.

6. Sono previste ore di compresenza per attività interdisciplinari, di laboratorio, curricolari.

7. Il Consiglio di Classe, con la sola componente docente, in sede di valutazione finale annuale delibera l'ammissione alla classe successiva per gli alunni/e delle classi prima e seconda. Nel caso di non ammissione, si applica quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 7, Titolo I.

8. Al termine del terzo anno l'alunno/a sostiene l'Esame di Stato per l'accesso alla Scuola Superiore.

9. Il Ministero della Pubblica Istruzione riconosce e sostiene sperimentazioni che abbiano lo scopo di realizzare percorsi di unificazione tra Scuola Elementare e Media, finalizzati all'individuazione di un modello organizzativo e didattico che permetta il superamento, in prospettiva, della divisione tra i due livelli di Scuola. L'organizzazione delle attività didattiche sarà attenta ai bisogni degli alunni e delle alunne, dando ampio spazio alla didattica laboratoriale, all'interdisciplinarietà, alla cooperazione.

A noi sembra una buona base da cui partire, sia per il metodo con il quale questi articoli sono stati costruiti, sia per i contenuti che propongono.

Sarebbe un segnale forte di ricettività e di ascolto da parte del Governo da Lei presieduto che finora, in tal senso, ha invece ricevuto forti critiche.

La nostra Proposta di Legge è in calendario per il 4 aprile prossimo in VII Commissione alla Camera. Gli artt. 21 e 22 potrebbero diventare il testo di quelle "Norme urgenti" che Lei, a nome del Suo governo, si è impegnato a varare con sollecitudine.

Certi di un Suo cortese riscontro cogliamo l'occasione per porgere
Distinti Saluti

Per i Comitati Buona Scuola

Lucia Balduini (docente Lucca)

Maurizio Balsamo (docente Palermo)

Mauro Boarelli (genitore Bologna)

Silvia Bodoardo (genitore Torino)

Francesco Casale (docente Vicenza)

Antonio Cucinella (docente Roma)

Marco Donati (genitore Milano)

Roberto Longo (genitore Venezia)

Ada Mele (genitore Taranto)

Francesco Mele (docente Modena)

Barbara Pianta Lopis (genitore Napoli)

Francesca Piemonte (docente Cosenza)

Roberta Roberti (docente Parma)

Patrizia Tanda (docente Cagliari)